



COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali

Allegato 1

Schema di convenzione per la gestione dell'Oasi Naturalistica di Marmirolo

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, d'ora in avanti definita per comodità Amministrazione, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Mobilità, Ambiente e Progetti Speciali – Ing. David Zilioli, con sede in Piazza Prampolini n.1

e

l'Associazione Ambientalista di volontariato denominata "W.W.F. Emilia Centrale Onlus", codice fiscale 91139680358, con sede legale a Reggio Emilia, via Zandonai n.25, cap.42124, d'ora in poi definita per comodità Associazione, nella persona del Presidente e suo legale rappresentante D.ssa Sandra Poppi, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto, nel periodo 5/2/2020 – 31/03/2020, la manutenzione ordinaria dell'Oasi di Marmirolo, l'apertura al pubblico, il controllo e la sorveglianza, nonché l'organizzazione dell'attività didattica per le scuole. Tale immobile, posto in via della Pace (loc.Marmirolo), è costituito da terreni in parte alberati di superficie fondiaria complessiva pari a mq. 82.101 con annesso invaso lacustre di origine estrattiva, comprese alcune strutture e capanni in legno per le attività di supporto al centro visite; al catasto Terreni del Comune di R.E. risulta censito come segue:

Foglio 224, mappali 106, 109, 110, 130, 131, 132, 188, 190, 280

Foglio 226, mappali 239, 241, 243;

al catasto Fabbricati sono censite le seguenti strutture:

Foglio 224, mappale 281 di categoria C\7 (tettoia) e mappale 282 di categoria B\4 (casetta in legno).

ART. 2

L'Associazione si impegna a svolgere quanto individuato e descritto nel presente schema di convenzione mediante personale qualificato, obiettori di coscienza e volontari adeguatamente formati. Sarà possibile, qualora se ne presentasse la necessità, ricorrere a servizi di terzi e/o prestatori d'opera occasionali; nel caso ricorresse tale eventualità l'Associazione si impegna a comunicarlo all'Amministrazione indicando il nominativo, il tipo di rapporto e la motivazione, fermo restando l'apporto prevalente e determinante degli aderenti all'Associazione.

L'Associazione dovrà provvedere per tutti i volontari utilizzati, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge n. 266/1991, alla copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, impegnandosi a trasmettere copia della polizza stipulata.

In particolare la polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi dovrà essere a copertura di tutte le attività svolte dall'Associazione, compresa la conduzione dei beni affidati, nonché a copertura dell'attività prestata da terzi, qualora l'Associazione facesse ricorso a servizi di terzi o a prestatori d'opera occasionali.

Tale polizza dovrà avere un massimale minimo di 3 milioni di euro, a copertura dei danni a persone e/o cose e/o animali.

L'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità in riferimento a danni a persone o cose per fatti o atti derivanti dall'operato del personale stesso.

ART. 3

Le attività ed i servizi che verranno effettuati dall'Associazione saranno i seguenti:

- apertura nei giorni prefestivi e festivi;
- apertura infrasettimanale su prenotazione per scolaresche e gruppi organizzati;
- visite guidate a scolaresche e gruppi organizzati con personale esperto;
- pulizia interna degli osservatori e del centro visite;
- pulizia dei viottoli antistanti il centro visite ed i capanni da foglie, cartacce e/o eventuali rifiuti;
- sistemazione delle arelle;
- svuotamento dei cestini portarifiuti;
- asporto ed eliminazione da erbacce infestanti da eseguirsi a mano, intorno e sui vialetti di accesso agli osservatori, al centro visite e lungo i sentieri;
- modellazione della ghiaia presente nei vialetti;
- cura e manutenzione ordinaria dei tre capanni di avvistamento e del centro visite (compresa manutenzione antimuffa);
- manutenzione arredi esterni in legno (tavoli e panche) ubicati in prossimità del centro visite;
- manutenzione in efficienza di serramenti e porte;
- piccoli interventi di manutenzione alla recinzione perimetrale;
- piccola manutenzione alle siepi lungo i camminamenti;
- cura e sfalci delle aree a prato e del viale d'accesso

Lo sfalcio delle aree a prato e del viale d'accesso avverrà con mezzi e attrezzature forniti da Iren Ambiente Spa con la quale il Comune ha stipulato apposito accordo. L'Associazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ad essa affidati.

Il calendario dovrà provvedere un periodo di chiusura al pubblico estiva (fine luglio – inizio settembre) per tutelare il periodo di nidificazione e di allevamento della prole e un periodo di chiusura invernale per tutelare gli animali nei momenti di massimo rigore termico (dicembre – febbraio). Il calendario di apertura e chiusura dell'Oasi dovrà essere comunicato agli Uffici comunali competenti entro l'inizio dell'anno solare e dovrà indicare le relative date.

ART.4

La sorveglianza verrà esercitata con sopralluoghi giornalieri nei periodi di apertura e settimanali nei periodi di chiusura, in modo da garantire il controllo dello stato delle strutture e l'individuazione tempestiva di eventuali danni dovuti a eventi meteorologici o atti vandalici. Qualsiasi evento anomalo dovrà essere immediatamente segnalato agli uffici competenti.

ART. 5

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere all'Associazione una somma di max. di € 2.000,00 per il periodo 5/2/2020-31/03/2020 da liquidare al termine del servizio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per: assicurazione volontari, acquisto materiali e attrezzi per la manutenzione ordinaria, compensi ad esperti per conduzione visite guidate e attività didattiche ambientali, sfalci e potature.

Il rimborso delle spese sostenute, ex art. 5, lett.f, L.266/91, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.8 – comma 2- della Legge n.266/91.

I versamenti saranno da versare sul seguente c/c bancario: IBAN – IT94 C020 0812 8200 0010 2456 013.

ART. 6

L'Associazione si impegna a consentire l'effettuazione di ispezioni e controlli da parte dei funzionari degli uffici comunali al fine di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti in convenzione.

ART. 7

La presente convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art.13, 2° comma, lett. d) del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, avrà decorrenza dal 5/02/2020 al 31/03/2020.

ART.8

Nel caso si verifichi grave inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nella presente convenzione è garantito il diritto di entrambe le parti, previa diffida ad adempiere, di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone comunicazione scritta all'altra parte contraente, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9

La convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge n.266/1991.

ART. 10

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla "privacy", di cui alla Legge n.675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamenti in vigore.

ART. 11

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

p. il Comune di Reggio Emilia
Il DIRIGENTE
Ing. David Zilioli

p. l'Ass.ne WWF Emilia Centrale Onlus
Il PRESIDENTE
D.ssa Sandra Poppi

I:\patty\disciplinari incarichi notule convenzioni\WWF Marmirolo 2017 2019